


COMUNE di TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone



SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 114 DEL 30.11.2017
(N. generale 216)

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PIENO, CATEGORIA D1 - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE" CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 20.09.2016 con il quale sono state conferite al Sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000 e s.m.i.;

Dato atto che:

- l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 ha abrogato l'art. 76 comma 7 legge n. 133/2008 che prevedeva da una parte il divieto per gli Enti, siano essi soggetti al Patto di stabilità o meno, di assumere qualora la spesa del personale fosse pari o superiore al 50% e dall'altra la possibilità per gli Enti soggetti al Patto di stabilità di procedere a nuove assunzioni nel limite del 40% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
- per gli Enti Locali l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 reca norme sulla flessibilità e semplificazione del turn-over stabilendo che negli anni 2014 e 2015 gli Enti locali sottoposti al Patto di Stabilità interno procedono ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- nell'anno 2016 la predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell'80%, mentre nel 2017 del 100%;

Richiamate le seguenti ulteriori norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014:

- art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) *((riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile))* LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 16/SEZAUT/2016/QMIG la quale ha risolto una questione di massima in merito all'applicazione della norma in questione, affermando che "Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permangono, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013";

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, c. 424 che stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle;

Considerato che in merito al ricorso al lavoro flessibile, il comma 4 bis del richiamato D.L. 90/2014, stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Visto:

- l'art 1, comma 228 della L. n. 208/2015 (cd. legge di stabilità anno 2016) per il quale gli enti locali possono, in ognuno degli anni dal 2016 al 2018, spendere per nuove assunzioni non più del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale dell'anno precedente e che solamente per le assunzioni di personale degli enti di area vasta, la capacità assunzionale

rimane fissata nelle cifre previste dal DL n. 90/2014, con disapplicazione, per gli anni 2017 e 2018, delle deroghe per gli enti con un rapporto inferiore al 25% tra spesa del personale e spesa corrente.

- l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;
- l'art. 1 comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) modificato dall'art. 16 del D.L. 113/2016 che stabilisce: *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.*

Preso atto altresì che con Nota della Funzione pubblica n. 37870 del 18/07/2016, nella Regione Lazio sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie professionali;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14.03.2017 ad oggetto " *Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019. Piano occupazionale 2017 e revisione dotazione organica. Ricognizione eccedenze di personale*" nella quale si prevede l'assunzione di n. 1 unità categoria giuridica D1 - profilo professionale Istruttore Direttivo amministrativo/contabile - tempo pieno, fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001, non disponendo di graduatoria vigente relativa ai profili professionali previsti;

Dato atto che con nota prot. n. 3874 del 02.11.2017 si è proceduto alla comunicazione della procedura di assunzione a tempo indeterminato e pieno delle figure professionali suindicate agli Enti preposti per legge, ai sensi dell'art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001;

Ravvisata pertanto prima di avviare la procedura concorsuale di approvare avviso di selezione ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'avviso di selezione, allegato sub. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 11.04.2017, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ed il bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- il piano occupazionale 2017-2019 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 14.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017 - 2019 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Visto l'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare** l'avviso di mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs 165/2001 e relativi allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di **garantire** idonea pubblicità all'avviso, provvedendo secondo le modalità di seguito indicate:
 - Pubblicazione del bando integrale per almeno 30 giorni all'albo pretorio del Comune di Torre Cajetani nonché sul sito web istituzionale www.comune.torrecajetani.fr.it – sez. Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi;
4. di **dare atto** che l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere alla copertura del posto, anche successivamente alla conclusione della procedura, nonché di revocare o modificare il presente provvedimento;



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Sabrina Urbano